

Allegato parte integrante
Allegato 1

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e la CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO
ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

- visto l'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente (“Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento”);
- visto l'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (“Norme in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”) che prevede il finanziamento annuale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento per l'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;
- visto l'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (“Disposizioni in materia di commercio”) che prevede l'intervento finanziario della Provincia per la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale degli operatori dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento;
- visto l'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” che prevede la costituzione della “Società per la formazione permanente del personale” ed in particolare il comma 3 bis che ne estende l'ambito di possibile azione all'alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale;
- visto l'art. 9 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (“Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti”) che prevede la delega alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento delle funzioni amministrative concernenti l'applicazione della disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti;
- visti l'art. 7 e l'art. 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (“Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio”) che prevedono, rispettivamente, aiuti per favorire l'esportazione di prodotti trentini verso paesi extracomunitari ed iniziative volte a promuovere l'affermazione dei beni prodotti e dei servizi prestati dalle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo;

- visto, in particolare, il comma 2 *bis* dello stesso art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 che prevede la possibilità per la Provincia di delegare alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti per favorire l'esportazione di prodotti trentini verso paesi extracomunitari;
- visto l'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ("Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"), che prevede l'affidamento della promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino ad una società per azioni, successivamente costituita in data 2 gennaio 2003 con la denominazione Trentino S.p.A. e partecipata da Provincia autonoma di Trento e Camera di Commercio I.A.A. di Trento;
- visto l'articolo 20 *bis* della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 ("Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento") che prevede la delega alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento delle funzioni in materia di artigianato, in particolare, di quella inerente alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- visto l'articolo 60 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 ("Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"), che prevede che la Provincia sostenga la valorizzazione del legno trentino, la promozione di forme d'uso del legno e di progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il collegamento tra le varie componenti della filiera nonché la qualificazione dei prodotti anche attraverso l'accordo di programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- visto il successivo articolo 61 della medesima legge, per il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trento provvede, subordinatamente all'entrata in vigore del relativo regolamento, alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali, nell'ambito del medesimo accordo di programma;
- visto l'art. 12 *bis* della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 ("Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse") che prevede, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione alla L.P. 11/2007, la promozione da parte della Provincia della commercializzazione del legname prodotto dai boschi ricadenti nel territorio provinciale, tramite la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento;
- visti l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti DOC e degli Elenchi delle vigne IGT attuativo del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 nonché la deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2003, n. 2145, recepita con provvedimento della Giunta camerale n. 564 del 17 novembre 2003, con cui viene affidata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento la gestione dell'albo dei vigneti dei vini a d.o.c. e degli elenchi delle vigne a i.g.t.;

- visto il precedente Accordo di Programma sottoscritto in data 21 luglio 2006 tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata “Provincia”, e la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO di seguito denominata “Camera di Commercio”; stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

CAPO I

(Finalità e campo di applicazione)

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

Comma 1)

Provincia e Camera di Commercio stipulano il presente Accordo di programma per regolare in modo organico ed efficace i reciproci rapporti di collaborazione negli ambiti di attività richiamati nelle premesse, in un’ottica di sostegno allo sviluppo socio-economico e di servizio alle imprese.

Tale accordo costituisce la prosecuzione e lo sviluppo dell’Accordo di programma sottoscritto in data 21 luglio 2006 per la durata della XIII^a Legislatura che aveva coronato la proficua intesa istituzionale sviluppata a partire dall’anno 2002 e testimoniata dai tre documenti di intenti siglati dai Presidenti dei due Enti, rispettivamente, il 18 febbraio 2002, il 15 aprile 2004 ed il 28 ottobre 2005.

La Provincia riconosce, in tale contesto, il ruolo strategico della Camera di Commercio quale istituzione che svolge funzioni di rappresentanza unitaria e di interesse generale con riferimento al sistema delle imprese, nonché di supporto e di promozione dell’economia locale. Provincia e Camera di Commercio, in particolare, concordano:

a) sulla rilevanza rivestita dalla promozione del territorio trentino e delle sue produzioni nell’odierno contesto caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati e dall’internazionalizzazione delle relazioni economiche, tanto in funzione attrattiva (di visitatori e di investimenti), quanto in chiave di sviluppo delle imprese e dei loro mercati;

b) sulla conferma degli assi portanti dell’azione unitaria di Provincia e Camera di Commercio individuati nel documento di intenti del 2005 e confermati nel precedente Accordo di Programma:

- la promozione territoriale;
- l’internazionalizzazione delle imprese trentine;
- l’alta formazione.

Comma 2)

L’Accordo di programma riguarda, per la durata della XIV^a Legislatura provinciale, la realizzazione degli interventi e delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati negli articoli da 2 a 19, per ciascuna area di collaborazione.

Comma 3)

La collaborazione nelle aree di cui al comma 2) si esplica mediante:

- a) azioni comuni con riferimento a specifici ambiti;
- b) funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia;
- c) accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti.

CAPO II

(Azioni comuni della Provincia e della Camera di Commercio)

Art. 2

(Attività e ruoli)

Comma 1)

Provincia e Camera di Commercio – secondo le rispettive competenze - definiscono nel presente accordo le modalità di intervento nei seguenti ambiti di azione comune:

- a) promozione territoriale;
- b) sportello unico provinciale per l'internazionalizzazione delle imprese;
- c) formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo;
- d) formazione imprenditoriale e manageriale;
- e) valorizzazione del legno trentino;
- f) conciliazione, quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

Comma 2)

In relazione a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, Provincia e Camera di Commercio confermano di dare compiuta attuazione alle Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 390 di data 1 marzo 2002, secondo i criteri di seguito esposti.

La Provincia assume la regia complessiva e svolge la funzione di coordinamento generale nell'ambito delle attività di promozione istituzionale del Trentino. A tal fine affinché l'Ente camerale acquisisca gli elementi necessari alla predisposizione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta provinciale incontra annualmente la Camera di Commercio per l'illustrazione degli indirizzi strategici di promozione territoriale.

La Camera di Commercio assume le seguenti funzioni di marketing strategico per la promozione istituzionale delle produzioni trentine:

- a) ruolo di raccordo con il mondo composito delle produzioni trentine, in particolare costituito dai comparti agro-alimentare, artigianale, industriale ed in genere delle produzioni tipiche o distintive per il territorio;
- b) gestione di un "Osservatorio delle produzioni trentine";
- c) esercizio di una costante azione di relazione con il mondo delle imprese affinché queste partecipino alla costruzione di un sistema territoriale integrato, valutando e ricomponendo eventualmente le istanze dei diversi settori produttivi per la successiva attività di promozione territoriale, sviluppata dalla società di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ("Trentino S.p.a.");
- d) gestione di Palazzo Roccabruna, quale sede di promozione istituzionale delle produzioni trentine e dell'Enoteca provinciale del Trentino, vetrina di riferimento sul territorio per la produzione vitivinicola, spumantistica e grappicola provinciale;
- e) organizzazione di una formazione specifica e mirata attraverso Accademia d'Impresa.

Comma 3)

In relazione a quanto previsto al comma 1, lettera b), la Camera di Commercio – in attuazione dell'intesa tra il Ministero per le attività produttive e la Provincia siglata il 22 febbraio 2003 – ha istituito lo “Sportello unico provinciale per l'internazionalizzazione delle imprese trentine”, successivamente trasformato, d'intesa con la Provincia, in Trentino Sprint S.cons. a r.l. (allo scopo di promuovere il processo di internazionalizzazione e di sviluppo degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo della provincia di Trento).

Il protocollo operativo per l'avvio dello sportello successivamente siglato tra Provincia, Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Ministero per le attività produttive, Finest, Ice, SACE e Simest individua le attività di competenza dello sportello e prevede la costituzione di un comitato di coordinamento, cui partecipano i rappresentanti dei predetti enti.

Comma 4)

In relazione a quanto previsto al comma 1, lettera c) la Provincia e la Camera di Commercio riconoscono come strategica per i comuni obiettivi di sviluppo territoriale la presenza di un adeguato livello di offerta formativa per gli operatori dei settori del turismo e del commercio. Per tale finalità la Camera di Commercio organizza tramite la sua azienda speciale denominata “Accademia d'Impresa” iniziative volte alla formazione professionale nei citati settori e la Provincia interviene finanziariamente come previsto dall'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

Comma 5)

In relazione a quanto previsto al comma 1, lettera d), la Provincia e la Camera di Commercio confermano il ruolo della Trentino School of Management (T.S.M.) S. cons. a r.l., costituita insieme con l'Università di Trento, quale soggetto di riferimento per l'alta formazione funzionale alla costruzione ed alla diffusione di competenze a vantaggio dei soggetti operanti nel sistema turistico-territoriale trentino.

Comma 6)

In relazione a quanto previsto al comma 1, lettera e) e con le stesse modalità di cui al comma 2), Provincia e Camera di Commercio individuano il “Sistema Legno Trentino” come settore da valorizzare, promuovere e comunicare, realizzando progetti di sviluppo basati sull'utilizzo diffuso, anche con modalità innovative, della risorsa quale fattore altamente distintivo per il territorio e potenziale elemento di vantaggio competitivo.

Comma 7)

In relazione a quanto previsto al comma 1, lettera f) Provincia e Camera di Commercio concordano sull'opportunità di sviluppare e promuovere ulteriormente l'istituto della conciliazione - attraverso l'apposito servizio istituito dall'Ente camerale, a seguito del documento d'intenti sottoscritto fra i due enti in data 28 ottobre 2005 - quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie che possono insorgere, in particolare, fra imprese e fra imprese e consumatori, con l'obiettivo di tutelare, in particolare, il consumatore che, a fronte di controversie di contenuto valore economico, è indotto dai tempi e dai costi della giustizia ordinaria a

rinunciare ai propri diritti e, più in generale, di consentire il mantenimento dei rapporti commerciali tra le parti.

Art. 3
(Osservatorio delle produzioni trentine)

Comma 1)

In attuazione dell'articolo 2, comma 2, le parti hanno attivato un osservatorio delle produzioni trentine (di seguito "Osservatorio"), avente le seguenti finalità:

- a) attività di studio, indagine e analisi per la creazione di conoscenze e la produzione di dati economici sui prodotti del Trentino e sui loro mercati di riferimento;
- b) coordinamento e valutazione dell'attività di promozione istituzionale dei prodotti del Trentino e di quella dei singoli segmenti di offerta del vino, dello spumante e della grappa;
- c) cura dei rapporti per la creazione di collaborazioni e reti tra operatori di uno stesso settore e tra operatori di settori diversi;
- d) mappatura dei fabbisogni formativi degli operatori dei settori di cui ai precedenti punti a), b) e c).

L'attività dell'Osservatorio è svolta in raccordo con l'attività degli altri strumenti di osservazione istituiti dalla Provincia, è strettamente correlata con le attività di marketing operativo realizzate da Trentino S.p.a. e tiene conto delle analisi fornite dagli altri strumenti di osservazione economica attivati a livello provinciale.

Comma 2)

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a) la Camera di Commercio svolge i seguenti compiti, secondo un programma delle attività condiviso con Trentino SpA ed il servizio provinciale competente in materia di turismo e commercializzazione dei prodotti trentini:

- a) realizzazione di studi settoriali, analisi economiche e ricerche di mercato;
- b) realizzazione di banche dati sui fenomeni economici relativi alle produzioni trentine e sulle esigenze e opportunità di promozione delle stesse;
- c) informazione, comunicazione e divulgazione delle attività e dei dati prodotti nell'ambito degli studi e delle analisi effettuate;
- d) svolgimento di analisi sul livello di soddisfazione presso gli operatori, i consumatori dei prodotti trentini ed i fruitori dei progetti di promozione territoriale;
- e) raccolta dei dati e delle analisi in pubblicazioni, anche mirate a settori specifici;
- f) creazione e gestione di un sito Internet per la raccolta e la divulgazione dei dati economici e per l'interrelazione con le realtà economiche locali;
- g) iniziative analoghe concordate con la Provincia.

Comma 3)

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b) la Camera di Commercio, esperito il confronto sugli indirizzi strategici previsto dall'articolo 2, comma 2, predisponde annualmente i seguenti documenti:

- Linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino;
- Piano per la promozione del settore vinicolo, spumantistico e grappicolo del Trentino, sentiti il Consorzio Vini del Trentino, l'Istituto Trento D.O.C. e l'Istituto Tutela Grappa del Trentino.

I documenti contengono le priorità nella strategia della promozione dei prodotti e del settore vinicolo, spumantistico e grappicolo del Trentino, preventivamente concordate tra la Provincia e la Camera di Commercio.

Comma 4)

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera c) la Camera di Commercio cura l'organizzazione di incontri e di gruppi di lavoro con i soggetti rappresentativi delle produzioni trentine.

Comma 5)

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la Camera di Commercio, tramite l'Azienda speciale Accademia d'Impresa, progetta e realizza – anche con la collaborazione dei comparti economici dell'agro-alimentare, dell'enogastronomico e del turismo - le iniziative formative, rivolte agli attori coinvolti nei settori sopracitati, finalizzate alla nascita ed al rafforzamento della cultura di prodotto e dell'accoglienza.

Art. 4

(Gestione di Palazzo Roccabruna ed Enoteca provinciale del Trentino)

Comma 1)

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), le parti individuano in Palazzo Roccabruna a Trento la sede di promozione istituzionale delle produzioni trentine.

Comma 2)

Palazzo Roccabruna è inoltre sede dell'Enoteca provinciale del Trentino per la promozione della conoscenza della produzione enologica locale e la diffusione di una cultura di prodotto legata alle tradizioni del territorio nonché ad un approccio consapevole ed evoluto al consumo del vino, dello spumante e della grappa.

Comma 3)

In relazione a quanto sopra previsto, la Camera di Commercio realizza annualmente in via diretta, presso Palazzo Roccabruna, iniziative e interventi per la promozione delle produzioni trentine in coerenza con i documenti di indirizzo e programmazione di cui all'art. 3, comma 3.

Comma 4)

La Camera di Commercio può dare esecuzione a quanto previsto nel presente articolo anche attraverso una propria azienda speciale. Le iniziative di cui al presente articolo devono raccordarsi con le attività di promozione di Trentino s.p.a.

Art. 5

(Trentino s.p.a.)

Comma 1)

Provincia e Camera di Commercio confermano il proprio impegno affinché Trentino s.p.a. eserciti la propria azione di management e marketing territoriale con la massima efficacia. A tale fine la Camera di Commercio garantisce una costante

azione di stimolo presso il mondo delle imprese affinché queste partecipino alla costruzione di un sistema territoriale integrato.

Comma 2)

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 la Camera di Commercio presenta annualmente alla Provincia, entro il mese di luglio, le Linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino ed il Piano per la promozione del settore vitivinicolo, spumantistico e grappicolo del Trentino riferite all'anno successivo. alla cui attuazione provvede Trentino s.p.a..

Art. 6

(Sportello unico provinciale per l'internazionalizzazione delle imprese)

Comma 1)

La Provincia e la CCIAA convengono circa l'importanza strategica che le azioni di sostegno all'internazionalizzazione assumono per la competitività del sistema economico trentino e si riservano la possibilità di introdurre modificazioni alla presente parte dell'accordo volte a garantire un ulteriore rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia degli strumenti impiegati e delle attività da realizzare in tale campo. Gli effetti della predetta attività di verifica avranno efficacia dall'esercizio 2010.

Comma 2)

Limitatamente all'anno 2009, Provincia e Camera di Commercio individuano Trentino Sprint S. cons. a r.l. quale struttura di riferimento per le azioni volte all'apertura verso nuovi mercati, le analisi-paese, le missioni esplorative e gli accordi. Rimangono confermate le attività e le funzioni dello Sportello Unico Provinciale per l'internazionalizzazione delle imprese trentine definite nel protocollo operativo tra Provincia, Camera di Commercio, Ministero per le attività produttive, Finest, Ice, SACE e Simest citato all'articolo 2, comma 3.

In particolare Trentino Sprint S. cons. a r.l.:

- a) agevola l'accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e provinciali disponibili, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni opportuna forma di assistenza;
- b) fornisce un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell'export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alla PMI, assicurando il coordinamento tra programmazione comunitaria, nazionale e provinciale;
- c) fornisce anche in paesi esteri i necessari supporti operativi per migliorare l'attività promozionale economica e commerciale delle imprese operanti nella provincia di Trento;
- d) cura i profili logistici relativi alle iniziative economiche commerciali da e verso l'estero;
- e) fornisce informazione, formazione e consulenza in materia di internazionalizzazione delle imprese;
- f) organizza e coordina missioni economico-istituzionali, convegni, manifestazioni, fiere, mostre ed altri eventi similari a carattere nazionale ed internazionale aventi per oggetto l'economia trentina o particolari settori della medesima.

Comma 3)

Le attività dello Sportello per l'internazionalizzazione sono programmate annualmente come previsto nell'art. 21. Deve essere assicurata per ogni annualità la compartecipazione ai costi relativi alle attività promozionali sia da parte della Provincia che della Camera di Commercio.

Art. 7

(Accademia d'impresa)

Comma 1)

La Camera di Commercio organizza tramite la sua Azienda speciale denominata Accademia d'Impresa iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nel settore commercio e turismo, di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, ivi compresa la formazione del personale direttivo e docente preposto all'insegnamento nell'ambito della realizzazione delle iniziative medesime.

Comma 2)

Le iniziative inserite nel Programma delle attività di cui all'art. 21 del presente Accordo sono quelle previste da Accademia d'Impresa per l'anno formativo che ha termine nell'anno solare cui si riferisce lo stesso Programma.

Comma 3)

Per i fini di cui al comma 1) la Camera di Commercio:

- garantisce che Accademia d'Impresa rispetti i principi generali del sistema della formazione professionale, così come descritti nella legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21, in particolare nel perseguimento dello sviluppo e della diffusione di una cultura della professionalità e nella rimozione degli ostacoli per l'effettivo esercizio del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;
- assume, per mezzo di Accademia d'Impresa, la responsabilità amministrativo-contabile nonché la responsabilità didattico-formativa della realizzazione delle iniziative di formazione professionale di cui al comma 1);
- garantisce che l'attività ordinaria di formazione professionale attuata da Accademia d'Impresa sia costituita dalla realizzazione delle iniziative volte alla formazione professionale degli operatori nei settori del commercio e del turismo, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 come specificata al comma 1. Oltre a questa attività ordinaria di formazione professionale, Accademia può attuare altre iniziative di formazione professionale per soddisfare specifiche esigenze di professionalità degli operatori medesimi;
- tiene conto, nella definizione delle iniziative di formazione di Accademia d'Impresa, delle indicazioni stabilite dalla Provincia;
- non fa gravare sulla Provincia quote di spese generali afferenti ad altre iniziative del programma annuale di formazione di Accademia d'Impresa;
- garantisce che Accademia d'Impresa non svolga esercitazioni pratiche previste dal programma di studio dei corsi costituenti le iniziative di formazione professionale di cui al comma 1) per conto di terzi a fini produttivi, salvo specifica autorizzazione del servizio della Provincia competente in materia di formazione professionale;
- allega al Programma delle attività di cui all'art. 21 il budget previsionale di Accademia d'Impresa per l'esercizio finanziario cui si riferiscono gli interventi

formativi previsti ed allo Stato di attuazione dell'Accordo di cui all'art. 23 l'ultimo bilancio d'esercizio approvato di Accademia d'Impresa.

Comma 4)

La Provincia dà atto che il presente articolo ha per oggetto la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nei settori del commercio e del turismo di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e costituisce riconoscimento, da parte della Provincia autonoma di Trento, della idoneità dell'Azienda speciale camerale, Accademia d'Impresa, a realizzare le iniziative di formazione professionale alle quali il presente Accordo si riferisce.

Art. 8

(Valorizzazione del legno trentino)

Comma 1)

Provincia e Camera di Commercio stabiliscono che la valorizzazione del legno trentino avvenga attraverso azioni specifiche aventi l'obiettivo di garantire agli operatori pubblici e privati tempestive informazioni e valutazioni sulla situazione economica del comparto del legno trentino, di sviluppare il mercato del legno trentino e di promuoverne le forme d'uso a carattere innovativo e la qualificazione dei prodotti, anche in rapporto all'adozione di sistemi di certificazione.

Provincia e Camera di Commercio concordano che tali obiettivi possano essere raggiunti attraverso le seguenti azioni:

- a) "Sistema Informativo Legno" (di seguito denominato "S.I.L."), da sviluppare ed aggiornare per la divulgazione delle informazioni, di dati e di progetti di natura imprenditoriale relativi alla filiera foresta-legno in provincia di Trento, acquisiti sia direttamente dal Servizio competente in materia di foreste della Provincia, sia presso tutti i principali organismi pubblici e privati, provinciali ed extraprovinciali aventi competenze nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione del legno, nonché per la raccolta e la diffusione, in favore degli operatori pubblici e privati, di dati quantitativi e valutazioni qualitative sulla situazione strutturale e congiunturale dei mercati;
- b) "Portale del Legno Trentino" (di seguito denominato "Portale") per diffondere informazioni su prodotti, imprese, utilizzazione, dati, eventi, manifestazioni, incontri ed ogni altra notizia utile riguardante il settore e per promuovere in modo efficace l'uso del legno trentino; in particolare, attraverso il "Portale" si divulgheranno le informazioni sui mercati di legname in provincia di Trento, avviati da parte di Enti pubblici ed Aziende;
- c) l'organizzazione, anche a livello decentrato, della commercializzazione del legname allestito all'imposto su strada o semilavorato a cura del proprietario del bosco, mettendo a disposizione le strutture per lo svolgimento dei mercati locali del legname.

Comma 2)

Le azioni di cui al comma 1) saranno raccordate con le attività e le iniziative della cabina di regia della filiera foresta – legno istituita ai sensi dell'articolo 65 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative di carattere promozionale dovranno essere coordinate con quelle di promozione territoriale di cui agli artt. 3, 4 e 5.

La Camera di Commercio mette a disposizione il personale e le risorse e fornisce i servizi di segreteria ed il necessario supporto tecnico, informatico, logistico ed amministrativo per il funzionamento delle iniziative citate.

Comma 3)

Camera di Commercio e Provincia, attraverso il proprio servizio competente in materia di foreste, concordano preventivamente i contenuti delle attività e dei servizi di cui ai commi precedenti e gli sviluppi futuri degli stessi, da inserirsi all'interno della programmazione annuale di cui all'art. 21 del presente Accordo; in particolare, nella proposta di attività da realizzarsi nell'anno successivo devono essere definiti tempi, modalità ed argomenti di aggiornamento del Sistema Informativo Legno di cui al comma 1, lettera a) e del Portale di cui al comma 1, lettera b), tenuto conto di quanto previsto dal comma 2) del presente articolo.

Il servizio competente in materia di foreste della Provincia inoltre partecipa agli incontri di valutazione dello stato dei lavori ed affinamento degli obiettivi e delle metodologie adottate.

Comma 4)

La Provincia, nelle more della riforma organica del settore forestale, si avvale della Camera di Commercio per la realizzazione dell'attività di cui alla lettera c) del comma 1, volta alla valorizzazione e qualificazione del legname trentino, attraverso l'organizzazione, anche a livello decentrato, della commercializzazione del legname allestito all'imposto su strada o semilavorato a cura del proprietario del bosco, mettendo a disposizione le strutture per lo svolgimento dei mercati locali del legname.

A tal fine la Camera di Commercio svolge le seguenti funzioni:

- a) organizzazione dei mercati locali per la commercializzazione del legname allestito all'imposto su strada o semilavorato a cura del proprietario del bosco;
- b) sviluppo dei contatti con i predetti proprietari ed organismi coinvolti nella gestione dei boschi trentini, al fine di assicurare una fattiva informazione in ordine all'andamento del mercato ed alla tendenza della domanda di legname;
- c) collaborazione con altre istituzioni a carattere nazionale e/o internazionale per ampliare il mercato dei prodotti trentini con possibili, nuovi sbocchi commerciali.

Comma 5)

I diritti sui dati rilevati e sul materiale prodotto in applicazione del presente articolo, nonché quelli relativi ad eventuali invenzioni o brevetti adottati nell'espletamento delle aste appartengono alla Provincia ed alla Camera di Commercio, che concorderanno, con separato atto, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione.

Art. 9

(Servizio di conciliazione)

Comma 1)

La Camera di Commercio svolge il servizio di conciliazione per le controversie che possono insorgere, in particolare, fra imprese e fra imprese e consumatori. A tal fine:

- a) la Camera di Commercio aggiorna l'elenco dei conciliatori, attuando iniziative di formazione mirate per mantenerne un adeguato livello di preparazione;

- b) la Camera di Commercio realizza attività di sensibilizzazione e promozione dello strumento conciliativo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) la Camera di Commercio e la Provincia si impegnano, anche attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro ed il coinvolgimento dell'Associazione "Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti" di cui alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8, a promuovere iniziative relative all'implementazione del servizio di conciliazione, al fine di individuare le modalità più idonee per favorire il più ampio utilizzo della conciliazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

CAPO III

(Funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia)

Art. 10

(Funzioni amministrative oggetto di delega)

Comma 1)

La Provincia delega alla Camera di Commercio per la durata del presente Accordo, come previsto dalle leggi di cui alle premesse e, per quanto attiene all'Albo dei vigneti, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2145 del 29 agosto 2003, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine;
- Albo dei vigneti;
- Albo delle imprese artigiane;
- vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

Comma 2)

La Provincia può approvare annualmente, quale contenuto del Programma delle attività previsto dall'art. 21, eventuali direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate nel comma 1).

Art. 11

(Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine)

Comma 1)

Sono svolte dalla Camera di Commercio le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti accordati al fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari previsti dall'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Relativamente a queste funzioni le parti concordano quanto segue:

- a) gli aiuti sono concessi dalla Camera di Commercio sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale tempo per tempo vigente;
- b) nello svolgimento dell'attività amministrativa la Camera di Commercio è tenuta al rispetto dei termini procedurali ed all'effettuazione delle comunicazioni agli interessati previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e delle

disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- c) con i provvedimenti di concessione devono essere determinati:
- l'entità della spesa ammissibile;
 - la misura dell'intervento;
 - le agevolazioni accordate a titolo di "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria vigente;
 - le prescrizioni ed i vincoli eventualmente posti;
 - i termini per l'avvio ed il completamento dell'iniziativa e per la rendicontazione della stessa;
- d) la Camera di Commercio procede al controllo del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 16 della legge provinciale 6/1999 e dai relativi criteri e modalità per l'applicazione della legge nonché alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle domande, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale;
- e) entro il mese di febbraio di ogni anno la Camera di Commercio invia alla Provincia un elenco delle domande di finanziamento pervenute e/o finanziate nell'anno precedente, con una breve descrizione delle iniziative e il dettaglio degli importi ammessi a finanziamento e le misure degli interventi. Entro la stessa scadenza la Camera di Commercio trasmette al Servizio della Provincia competente in materia di anagrafe degli interventi finanziari i dati da pubblicare in via telematica relativi all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, così come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10; a tale fine la Camera di Commercio si impegna ad utilizzare l'applicativo informatico che sarà messo a disposizione dalla Provincia;

Art. 12

(Tenuta dei degli Albi dei Vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e degli elenchi delle vigne dei vini a indicazione geografica tipica)

Comma 1)

La Provincia affida alla Camera di Commercio la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti dei vini a D.O.C. e degli Elenchi delle vigne a I.G.T.

I dati contenuti nelle iscrizioni a tali Albi saranno conformi a quelli relativi al potenziale viticolo provinciale e, sulla base di questi, la Camera di Commercio effettuerà il calcolo delle rese e il rilascio delle ricevute relative alla produzione annuale.

Comma 2)

La Provincia e la Camera di Commercio concordano i percorsi tecnico-operativi ed organizzativi necessari al fine di favorire l'interoperabilità e l'integrazione dei dati degli Albi dei vigneti dei vini D.O.C. e degli Elenchi delle vigne a I.G.T., anche mediante la costituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro.

Comma 3)

La Camera di Commercio assicura la continuità nell'esercizio delle funzioni delegate, con le modalità attualmente in atto, fino alla realizzazione delle finalità di cui al precedente comma. Entrambe le parti si impegnano nella disponibilità reciproca di dati ed informazioni, con le modalità tecnologiche più opportune, al fine di favorire l'efficienza nell'espletamento delle funzioni e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente articolo.

Comma 4)

Per la procedura di iscrizione agli Albi si fa riferimento a quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Comma 5)

Le verifiche in campagna verranno effettuate su un campione pari ad almeno il 10% delle superfici vitate oggetto d'iscrizione all'Albo dei vigneti dei vini a D.O.C. e dell'Elenco delle vigne a I.G.T.

Comma 6)

Alle denunce di iscrizione/variazione, così come alle denunce di produzione, si applicano i diritti camerati, che verranno stabiliti e riscossi dalla stessa Camera di Commercio.

Art. 13

(Albo delle imprese artigiane)

Comma 1)

La Camera di Commercio esercita, per delega della Provincia, ai sensi dell'art. 20 *bis* della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 le funzioni concernenti:

- a) la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 3 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, ivi comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- b) il supporto alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 5 della stessa legge, ivi comprese le funzioni di segreteria della commissione;
- c) la tutela della professionalità artigiana ai sensi dell'art. 10 della stessa legge.

Art. 14

(Vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie)

Comma 1)

La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 3, le funzioni amministrative in materia di vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

Comma 2)

La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell'art. 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge stessa per la parte non abrogata dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.

Le somme introitate dalla Camera di Commercio a titolo di sanzione sono versate entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Provincia.

Comma 3)

Il rimborso è determinato a forfait nel limite di quanto previsto nel Quadro delle risorse di cui all'articolo 20.

CAPO IV

(Accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti)

Art. 15

(Elenco delle imprese forestali)

Comma 1)

Nei termini, con le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 61, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, la Camera di Commercio provvede, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007, alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale.

Art. 16

(Altre attività di formazione professionale)

Comma 1)

Al fine di realizzare l'attività di formazione professionale per il conseguimento dei titoli necessari all'iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, la Provincia e la Camera di Commercio convengono quanto qui di seguito specificato:

- a) la Provincia affida alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento le attività formative per gli operatori dei settori del commercio e del turismo regolati dalle seguenti specifiche leggi:
 - Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera e ss.mm.;
 - Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. – Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore – (*Ruolo agenti d'affari in mediazione*);
 - Legge 3 maggio 1985, n. 204 – Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio – (*Ruolo agenti e rappresentanti di commercio*);
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. – Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – (*Esercizio attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare*);
 - Accertamento della idoneità all'attività agrituristica e della adeguata capacità professionale agrituristica (*di cui all'articolo 2 della Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m.i.*).
- b) le attività previste alla lettera a) saranno realizzate attraverso l'Azienda Speciale della Camera di Commercio denominata "Accademia d'Impresa";
- c) il Programma annuale di cui all'articolo 21 del presente Accordo individua le attività da realizzare;
- d) le modalità gestionali delle attività affidate saranno definite con specifico provvedimento della Giunta provinciale.

Comma 2)

Le attività da realizzare, individuate nel Programma annuale di cui alla lettera c) del comma 1), sono quelle previste da Accademia d'Impresa per l'anno formativo che ha termine nell'anno solare cui si riferisce lo stesso programma.

Comma 3)

Per i fini di cui al comma 1) la Camera di Commercio ottempera alle disposizioni stabilite dal comma 3) dell'art. 7 del presente Accordo di programma.

Art. 17

(Accesso diretto agli archivi delle amministrazioni)

Comma 1)

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000; n. 445, che prevede la consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione degli archivi dell'amministrazione certificante, la Provincia e la Camera di Commercio definiscono forme di cooperazione applicativa tra le due amministrazioni.

Comma 2)

In particolare, i due enti si impegnano a dare ulteriore attuazione a quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 43 del D.P.R. 445/2000, che prevede anche la consultazione per via telematica dei dati e delle informazioni dei loro archivi informatici, attraverso la predisposizione di un documento tecnico formato da singole schede tecniche nelle quali saranno inserite, per ogni archivio informatico, le seguenti informazioni:

- l'archivio informatico oggetto della consultazione;
- i limiti, le condizioni, le modalità di accesso e di aggiornamento dei dati dell'archivio, in modo da assicurare anche la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, nonché l'affidabilità e la valenza giuridica dei dati acquisiti;
- ogni altro aspetto tecnico necessario all'attivazione del collegamento in via telematica per l'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo;
- eventuali costi relativi alla predisposizione e alla gestione, anche tramite le società informatiche di riferimento delle due amministrazioni, di particolari sistemi informatici idonei a consentire l'accesso diretto ai dati, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa e del miglioramento dei rapporti con l'utenza.

Art. 18

(Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio)

La Giunta provinciale approva le direttive ai sensi dell'art. 7, comma 10 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 previo confronto con la Camera di Commercio.

Art. 19

(Finanziamento ordinario della Camera di Commercio)

Comma 1)

A seguito della delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di camere di commercio, la Provincia assegna annualmente alla Camera di Commercio

il finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5. Tale finanziamento non è soggetto agli adempimenti programmatori e di rendicontazione previsti al capo V° del presente Accordo.

Comma 2)

L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 del presente Accordo.

CAPO V

(Programmazione, finanziamento, verifica e rendicontazione degli interventi)

Art. 20

(Modalità di finanziamento)

Comma 1)

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente Accordo sono determinate, per ciascuna area di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2, nella misura indicata nella tabella denominata "Quadro delle risorse" che costituisce l'allegato A al presente Accordo.

Nel "Quadro delle risorse" sono distinte le spese a carico della Provincia, le spese a carico della Camera di Commercio e le spese a carico di altri soggetti pubblici e privati.

La Provincia utilizza gli stanziamenti previsti per questo fine, tra le spese correnti e tra le spese in conto capitale, nel bilancio provinciale. Il "Quadro delle risorse" deve risultare compatibile con il bilancio pluriennale della Provincia e potrà essere aggiornato con l'approvazione del Programma annuale delle attività di cui all'art. 21 e relativi aggiornamenti.

Comma 2)

La Provincia assegna, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 22, le risorse indicate a suo carico nell'allegato A e nei relativi aggiornamenti. La Camera di Commercio garantisce, nell'arco di durata dell'Accordo di programma, un intervento finanziario per l'attuazione delle azioni previste nell'Accordo medesimo almeno pari alle somme indicate a suo carico nel "Quadro delle risorse" di cui al comma 1, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti.

Art. 21

(Programmazione annuale delle attività)

Comma 1)

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo la Camera di Commercio, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia in ordine all'attuazione degli interventi e delle attività e compatibilmente con il quadro delle risorse di cui all'articolo 20, presenta annualmente alla Provincia entro il 31 agosto la proposta di Programma delle attività da realizzare nell'anno seguente.

Comma 2)

In particolare nella proposta di Programma annuale delle attività sono indicati per ciascuna area di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) gli obiettivi da raggiungere e i risultati da conseguire;
- b) le iniziative che si intendono realizzare;
- c) le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative, specificando l'apporto di altri soggetti in fase progettuale e realizzativa. La Camera di Commercio ha la facoltà di concludere le iniziative nell'anno successivo a quello di riferimento purché entro il termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 23;
- d) le spese e le entrate previste per ciascuna iniziativa precisando, per ciascuna area di collaborazione, la quota di spese a carico della Provincia, la quota a carico della Camera di Commercio nonché quella a carico degli altri soggetti pubblici e privati.

Comma 3)

Il servizio provinciale competente in materia di camere di commercio, esaminata la proposta e acquisiti i pareri sulla coerenza delle iniziative programmate e sulla congruità della spesa prevista dei servizi provinciali competenti per ciascuna area di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, valuta la coerenza e l'ammissibilità delle iniziative rispetto agli obiettivi fissati nel presente Accordo ed ai sensi del comma 2) del presente articolo, con facoltà di chiedere integrazioni e modifiche. Raggiunta l'intesa con la Camera di Commercio, la Giunta provinciale, su proposta del servizio medesimo, approva il Programma annuale delle attività ed assegna il relativo finanziamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

Comma 4)

Per le variazioni da apportare al Programma delle attività successivamente alla sua approvazione si applicano le disposizioni dei commi precedenti prescindendo dalle scadenze negli stessi indicate.

Comma 5)

Le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme assegnate sono quelle previste ai successivi articoli 22 e 23, salvo ulteriori specificazioni che potranno essere individuate nel provvedimento annuale di assegnazione dei finanziamenti.

Comma 6)

Le intese tra la Provincia e la Camera di Commercio previste da questo articolo sono raggiunte anche mediante scambio di corrispondenza tra i Presidenti dei due Enti, ovvero tra loro delegati.

Art. 22

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

Comma 1)

Le somme a carico della Provincia, come risultanti dal provvedimento di assegnazione di cui all'art.-21, sono erogate su richiesta della Camera di Commercio sulla base di fabbisogni di cassa che rappresentino le esigenze per le funzioni amministrative istituzionali e quelle per l'attuazione del programma di attività.

Comma 2)

Le predette somme sono accreditate su apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 9 *bis*, comma 3 *bis*, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 23

(Modalità di rendicontazione della spesa)

Comma 1)

Ai fini della rendicontazione la Camera di Commercio presenta annualmente alla Provincia contestualmente alla trasmissione del Bilancio di esercizio lo Stato di attuazione dell'Accordo, che dà dimostrazione, per ciascuna delle aree di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2, delle spese sostenute e dei finanziamenti ricevuti. Lo Stato di attuazione dell'Accordo deve essere accompagnato da una relazione, che può essere rappresentata anche da una parte della relazione al bilancio, descrittiva delle iniziative realizzate e del grado di conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma di attività dal comma 2) dell'articolo 21.

Lo Stato di attuazione e la relazione vengono approvati dalla Giunta provinciale, entro il termine di 60 gg. dalla loro presentazione..

Comma 2)

In accordo con la Provincia, l'eventuale avanzo di finanziamento provinciale risultante potrà essere finalizzato dalla Camera di Commercio, nel Programma delle attività dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il Bilancio, alle medesime aree di collaborazione cui lo stesso avanzo si riferisce. Qualora il volume della spesa complessiva o il volume di risorse apportate dalla Camera di Commercio per ciascuna area di collaborazione siano inferiori a quelli previsti dal Programma delle attività, la Provincia si riserva la possibilità di ridurre proporzionalmente il proprio intervento.

Comma 3)

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all'ultimo anno di validità dell'Accordo, salva diversa decisione della Giunta provinciale operata a seguito della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della Camera di Commercio.

Comma 4)

Per i fini di cui al comma 2), prima dell'invio dello Stato di attuazione dell'Accordo, la Camera di Commercio può trasmettere annualmente alla Provincia una ricognizione provvisoria degli avanzi finanziari al 31 dicembre, corredata di dettagliata indicazione della loro destinazione. Entro 30 giorni dalla presentazione della ricognizione provvisoria il servizio provinciale competente in materia di camere di commercio approva la destinazione anticipata dell'avanzo di finanziamento, fermo restando che gli eventuali scostamenti fra l'avanzo finanziario provvisorio e definitivo non potranno essere oggetto, da parte della Camera di Commercio, di richiesta di integrazione del finanziamento provinciale.

Art. 24

(Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori)

Comma 1)

Ciascun soggetto sottoscrittore nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegna:

- a) ad assumere ogni iniziativa per assicurare il rispetto dei termini concordati;
- b) a garantire, per la realizzazione del presente Accordo, con il Programma annuale delle attività la messa a disposizione delle somme previste dalla tabella di cui all'Allegato A, tenuto conto dei relativi aggiornamenti;
- c) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
- d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti;
- e) ad utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo;
- g) ad adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo.

Comma 2)

La Provincia risponde esclusivamente dei finanziamenti assegnati alla Camera di Commercio con i provvedimenti di cui all'art. 21 ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione dei singoli interventi.

La Camera di Commercio è responsabile per l'attuazione degli interventi e delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 25

(Verifiche sull'attuazione dell'Accordo)

Comma 1)

Al fine di discutere delle problematiche inerenti l'attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli impegni assunti nonché di formulare proposte per una efficace realizzazione degli obiettivi, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento o integrazione dell'Accordo, durante il periodo di validità dello stesso, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della Camera di Commercio, può promuovere incontri tra le parti. Analoga facoltà, d'intesa con il Presidente della Provincia, è attribuita al Presidente della Camera di Commercio.

Per la Provincia e per la Camera di Commercio partecipano agli incontri i dirigenti e i funzionari individuati rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Camera di Commercio.

Comma 2)

Al fine di dirimere le problematiche inerenti l'attuazione delle iniziative previste nelle singole aree di collaborazione del Programma annuale di attività, la Provincia o la Camera di commercio possono promuovere incontri tecnici tra le parti

CAPO VI

(Efficacia dell'Accordo e disciplina transitoria)

Art. 26
(Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza
dell'Accordo)

Comma 1)

Dopo la scadenza del presente Accordo e fino alla stipulazione del nuovo Accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Ente camerale, come previsto dall'art. 18, comma 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, la Provincia può assegnare alla Camera di Commercio acconti per l'effettuazione di attività nelle aree di collaborazione previste nel presente Accordo, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente.

Comma 2)

L'erogazione di tali somme è effettuata come previsto all'art. 22, comma 2, con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.

Art. 27
(Regime fiscale)

Comma 1)

Ai fini della registrazione si dà atto che il presente Accordo di programma non ha autonomo contenuto patrimoniale e pertanto è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Redatto in tre originali ad unico effetto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Presidente

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Il Presidente

Trento,